



TRIBUNALE DI PAVIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Prima Civile
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

Presidente
Giudice relatore
Giudice

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

visto il ricorso proposto in data 13.2.2024

da

-debitore ricorrente-

con l'ausilio del Professionista dell'OCC

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata dal Professionista incaricato dall'OCC *ex art. 269 CCII* con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto applicabile l'art. 39 CCII e considerata dunque completa, alla luce della suddetta norma, l'allegazione documentale depositata dall'istante a corredo del ricorso principale;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

visto l'art. 270 CCII;

ritenuto che il debitore istante rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, *"debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;

PQM



1. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura,
2. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII,
3. **ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;**
4. **assegna, ai terzi che** vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
7. a precisazione di quanto sopra, **invita il nominato** liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
8. **ordina** la trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. **determina**, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento **del debitore e della famiglia (n. 1 persone compreso il ricorrente)**, **ad eccezione della somma di € 160 da versare con cadenza mensile oltre al 50% della tredicesima e quattordicesima mensilità** per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
10. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
11. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite sono effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. **precisa** che il compenso dovuto al Professionista incaricato dall'OCC e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:
 - unitario (anche quando le figure non coincidono);
 - calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
 - ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori,
 - liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti;
13. **invita** il liquidatore a riconoscere, visto l'art. 277, co. 2, CCII, nella predisposizione del progetto di stato passivo, a fronte di apposita domanda di ammissione, la prededuzione al difensore del ricorrente, applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 - volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo messo a disposizione della procedura;
14. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera e al termine a presentare l'istanza per la chiusura della procedura;
15. **dispone** che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura devono essere eseguiti a fronte dell'emissione del mandato di pagamento emesso dal giudice;

16. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
17. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito (*procedure in materia di sovraindebitamento*).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi.

Pavia, 12/03/2024

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA